



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Eccezione di merito respinta in primo grado, devoluzione al giudice d'appello da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite

In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure; in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2.

NDR: per tale principio si veda [Cass. S.U. 11799/2017](#), nonché Cass. 24568/2018 e 21264/2018.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.12.2020, n. 29640

...omissis...

Ritenuto in fatto

Con due distinti atti di citazione *omissis* chiamava in giudizio davanti al giudice di pace di Gragnano la Compagnia --- (ora XX S.p.A.), chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta in relazione a sinistri stradali per i quali aveva ricevuto incarichi per la stima dei danni ai fini della liquidazione.

Si trattava del compenso relativo a quattro sinistri, due per ciascun giudizio: la somma di Euro 801,97, chiesta nel primo giudizio, e la somma di Euro, 744,59, chiesta nel secondo.

Costituitasi, la compagnia eccepiva, fra l'altro, l'improponibilità della domanda per violazione della regola che vieta il frazionamento del credito, avendo l'istante instaurato una pluralità di giudizi per i singoli incarichi.

A seguito della riunione dei due giudizi, il giudice di pace rigettava le domande e contro la sentenza (n. 2372/2014), emessa nei giudizi riuniti, il *omissis* proponeva appello.

Nel frattempo, il I. iniziava altri due giudizi davanti al medesimo giudice di pace per il pagamento relativo all'attività svolta in relazione ad altri sinistri, richiedendo l'importo di 771,96 nel primo giudizio e l'importo di Euro 759,24 nel secondo.

Instauratosi il contraddittorio e riuniti i giudizi, il giudice di pace rigettava le domande proposte nei giudizi riuniti.

Anche contro tale ulteriore sentenza (n. 2420/2014) il I. proponeva appello.

I due appelli, pendenti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, erano riuniti e, quindi, definiti con unica sentenza, che rigettava le impugnazioni, dichiarando improponibili la pluralità delle domande spiegate dal *omissis*, in applicazione del principio che vieta il frazionamento del credito.

omissis propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, XX S.p.A. resiste con controricorso e deposita memoria.

Considerato in diritto

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 343,346,324 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L'eccezione di improponibilità della domanda, a causa del frazionamento, già proposta dalla XX in primo grado nei giudizi riuniti, era stata esaminata e rigettata dal giudice di pace. Ciò rendeva la compagnia soccombente su di essa, con la conseguenza che non bastava, al fine di devolverne la cognizione al giudice d'appello, la mera riproposizione, ma occorreva, in presenza di una parte appellata che non era totalmente vittoriosa, la proposizione dell'appello incidentale.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 c.c., art. 88 c.p.c. e art. 111 Cost.

Il frazionamento del credito non comporta la improponibilità della domanda, ma deve trovare rimedio in sede di liquidazione delle spese, che deve avvenire come se il procedimento sia stato originariamente unico.

Il primo motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in proposito stabilito il seguente principio: "In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2, (Cass., S.U., n. 11799/2017; conf. n. 24568/2018; n. 21264/2018).

Ebbene, nel caso di specie, come risulta dalle due sentenze di primo grado (il cui esame è consentito a questa Corte in considerazione della natura di error in procedendo del vizio dedotto), l'eccezione con cui fu dedotta l'improponibilità della domanda a causa del frazionamento del credito fu esaminata ed espressamente respinta dal giudice di pace, pur se le domande del *omissis* furono poi ugualmente rigettate.

In conformità al principio di cui sopra la XX Assicurazioni, vittoriosa quanto all'esito finale della lite, avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto e non limitarsi alla mera riproposizione della eccezione.

Alla controricorrente non giova porre l'accento sulla supposta rilevabilità d'ufficio del divieto di frazionamento, perchè il rilievo officioso è precluso quando sulla questione si sia formato il giudicato in assenza di impugnazione.

Viene in considerazione il seguente principio, applicabile nel caso di specie *mutatis mutandis*. "Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione, quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno (Nella specie, la S.C. ha ritenuto preclusa la rilevabilità d'ufficio della questione relativa alla validità di un contratto di patrocinio in favore di un Comune, per parziale difetto di copertura finanziaria, per essere stata detta questione superata dalla sentenza di primo grado, contenente la condanna dell'ente a corrispondere il compenso al difensore per l'attività professionale svolta e non avendo tale statuizione formato oggetto di appello incidentale da parte del Comune)" (Cass. n. 21906/2019; conf. n. 18540/2009; 23235/2017).

Inconferente è perciò il richiamo, operato nel controricorso, a Cass. 15476/2009. In quel caso, infatti, la questione fu sollevata sì per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, tuttavia si trattava di ricorso proposto contro sentenza del giudice di pace secondo equità. La pronuncia, quindi, non fornisce argomento per sostenere che, nella specie, la parte vittoriosa avrebbe potuto limitarsi alla mera riproposizione, senza necessità dell'appello incidentale.

Il secondo motivo è assorbito.

In accoglimento del primo motivo la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Torre Annunziata, che la deciderà in persona di diverso magistrato e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato anche per le spese.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

